



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 25/02/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 14/10/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/01/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso complessivo di € 666,88, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, a titolo di rimborso di "spese contrattuali e di istruttoria" non maturate. In via subordinata chiede "il rimborso delle commissioni d'istruttoria applicando il criterio di calcolo suggerito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione numero 26525/2019"; in ogni caso chiede gli interessi legali dal giorno del reclamo e le spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che le commissioni di istruttoria hanno natura *up-front* e non sono rimborsabili per espressa previsione contrattuale. Ritiene quindi inapplicabili i principi espressi dalla sentenza della CGUE cd. *Lexitor* stante la natura non self-executing della Direttiva 48/2008/CE interpretata in tale sede. Successivamente precisa che il preventivo reclamo era "diretto ad ottenere il rimborso delle commissioni per il solo fatto di ritenerle comprensive di costi di natura recurring" e che "non era intenzione di controparte chiedere la restituzione di oneri up-front" sicché "la Banca non poteva riscontrare i reclami in maniera diversa da quanto fatto". Ne inferisce pertanto che "non è stata messa in condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso" e che una decisione dell'Arbitro che "dovesse condannare la Banca alla



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*restituzione di costi up-front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle citate disposizioni e della ratio delle stesse, oltre ad andare ultra petita*".

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente in sede di repliche precisa che il reclamo non si limitava a richiedere il rimborso delle commissioni *recurring*, ma nella missiva *"viene richiesto il rimborso delle commissioni d'istruttoria (esattamente come nel ricorso) ex articolo 125 sexies TUB; vengono inoltre richiamati espressamente sia la decisione del Collegio di Coordinamento (n. 26525/2019) sia la sentenza della CGUE (cd. Lexitor) che, pacificamente, assumono rilevanza proprio nel contenzioso circa il rimborso delle commissioni up-front"*. Ritiene pertanto l'eccezione preliminare dell'intermediario pretestuosa. Insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente il Collegio, alla luce della documentazione in atti, verifica che già nel reclamo era contenuto il riferimento alle voci *up front* e alla giurisprudenza *Lexitor*, sicché l'intermediario era già in quella sede in condizione di evitare il ricorso venendo incontro alle richieste del ricorrente. L'eccezione di ultrapetizione dell'intermediario risulta pertanto infondata e la domanda verrà esaminata con riferimento a tutte le voci di costo indicate nel ricorso.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso*





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS